Allegato 1

REGIONE TOSCANA

Regione Toscana
Giunta Regionale

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO
Legge 24/06/2009, n. 77 - Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39

e successive ORDINANZE attuative

Art. 2 comma 1 lett. c)
Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di **edifici privati**

D.1.11	**ISTRUZIONI GENERALI** ILLUSTRATIVE DEI CRITERI, MODALITÀ E FASI DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI DI RAFFORZAMENTO LOCALE O DI MIGLIORAMENTO SISMICO, O, EVENTUALMENTE, DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI **EDIFICI PRIVATI**

DIREZIONE AMBIENTE ED ENERGIA
SETTORE SISMICA REGIONALE
MAGGIO 2018

INDICE:

ART. 1 - OGGETTO DELLE DIRETTIVE....3
ART. 2 - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI....3
ART. 3 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONTRIBUTO....5
ART. 4 - LIMITI DEI CONTRIBUTI....6
ART. 5 - BANDO PUBBLICO....6
ART. 6 - INDIVIDUAZIONE DEGLI EDIFICI AMMESSI A CONTRIBUTO....8
ART. 7 - MODALITA' DI APPROVAZIONE DEI PROGETTI....8
ART. 8 - PRESCRIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI....9
ART. 9 - DECADENZA DAL FINANZIAMENTO....10
ART. 10 - MODALITA' DI FINANZIAMENTO....10
ART. 11 - CATEGORIE DELLE OPERE....11
ART. 12 - MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'....12

ALLEGATI:

Allegato 1 - Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile 20 febbraio 2013 n. 52 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77"

Allegato 2 - Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile 19 giugno 2014 n. 171 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77"

Allegato 3 - Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile 26 ottobre 2015 n. 293 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77"

Allegato 4 - Allegato 1 Ord. 293/2015: Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010

Allegato 5 - Allegato 2 Ord. 293/2015: Ripartizione delle risorse

Allegato 6 - Allegato 3 Ord. 293/2015: Criteri di priorità per interventi su edifici privati

Allegato 7 - Allegato 4 Ord. 293/2015: Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 14, comma 5

Allegato 8 - Allegato 5 Ord. 293/2015: Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) – articolo 11, comma 2

Allegato 9 - Modello per la verifica di assenza di carenze gravi, in caso di interventi di rafforzamento locale

Allegato 10 - Allegato 6 Ord. 293/2015: Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi – articolo 14

Allegato 11 - Allegato 7 Ord. 293/2015: Elenco dei comuni con ag uguale o maggiore di 0,125 g e periodi di classificazione

Allegato 12 - Schema di bando tipo

Allegato 13 - Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile 9 maggio 2016 n. 344 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico"

Allegato 14 - Attestazione di congruità dei prezzi e ripartizione degli importi

Allegato 15 - Dichiarazione di raggiunto miglioramento minimo – valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento

Allegato 16 - Quaderno dei Lavori

Art. 1 - Oggetto delle Direttive

1 – Le presenti Istruzioni generali D.1.11:

a) definiscono criteri, modalità e fasi degli interventi strutturali di rafforzamento locale, miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di **edifici privati**, di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) delle Ordinanze attuative dell'art. 11 del D.L. 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009 n. 77 (Ord. C.D.P.C. 20 febbraio 2013 n. 52, Ord. C.D.P.C. 19 giugno 2014 n. 171, Ord. CDPC 26 ottobre 2015 n. 293, Ord. CDPC 9 maggio 2016 n. 344), di seguito chiamate **Ordinanze**;
b) si applicano per la selezione degli interventi, da parte dei Comuni di cui all'art. 14 comma 2 delle **Ordinanze**, ai fini dell'inserimento nella graduatoria regionale, e nelle fasi di realizzazione degli interventi successive alla conclusione delle procedure di assegnazione dei contributi.

2 - I principi sono contenuti nelle citate **Ordinanze**, che individuano gli obiettivi e i criteri di ripartizione delle risorse, i criteri di priorità per la formulazione della graduatoria regionale, gli strumenti per la gestione delle richieste di contributo, le condizioni per l'applicabilità degli interventi di rafforzamento locale, le indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi.

Art. 2 – Tipologie e caratteristiche degli interventi

1 – Sono ammissibili al contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dalle stesse **Ordinanze**:

a) interventi di **rafforzamento locale**, che - ai sensi degli artt. 9 comma 1 e 13 comma 1 delle citate **Ordinanze**, rientrano nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" dalle vigenti norme tecniche (NTC 2018 cap. 8.4);
b) interventi di **miglioramento sismico**;
c) eventuali interventi di **demolizione e ricostruzione**.

2 – Ai sensi degli artt. 9 comma 2 e 13 comma 1 delle citate **Ordinanze**, gli interventi di **rafforzamento locale** sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, cha danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.
Ricadono tra l'altro in questa categoria gli interventi:
a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;
c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta.

3 - Gli interventi di **rafforzamento locale** sono consentiti, ai sensi degli artt. 9 comma 3, 11 comma 2 e 13 comma 1 delle citate **Ordinanze**, se non variano in modo significativo il comportamento strutturale della parte di edificio interessata dall'intervento e a condizione che l'edificio non abbia carenze gravi. L'**assenza di carenze gravi** può essere accertata con riferimento all'allegato 5 ([1]) delle citate **Ordinanze**.

4 – In caso di **miglioramento sismico** – per il quale le vigenti norme tecniche (NTC 2018 cap. 8.4) prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento - il progettista deve dimostrare il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al **60%** e comunque un

aumento della capacità non inferiore al **20%** di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.
Il Progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un'attestazione del raggiungimento della percentuale del 60% (allegato 15 delle D.1.11). Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il Miglioramento Sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a Rafforzamento Locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio; in questo caso la Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati all'articolo 4 comma 1, lettera a) delle presenti Direttive.

([1]) ***Ordinanza - Allegato 5: Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, comma 2***
Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

a. Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:
- *altezza non oltre 3 piani fuori terra, ([2])*
- *assenza di pareti portanti in falso,*
- *assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale,*
- *assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,*
- *tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari),*
- *valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617,*
- *buone condizioni di conservazione.*

b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:
- *realizzazione successiva al 1970,*
- *struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali,*
- *altezza non oltre 4 piani fuori terra,*
- *forma in pianta relativamente compatta,*
- *assenza di danni strutturali medio - gravi visibili,*
- *tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa,*
- *tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100,*
- *buone condizioni di conservazione.*

c. Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

d) Solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente ***Ordinanza****, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.*

([2]) Riguardo alla determinazione del numero dei piani da considerare fuori terra, il progettista effettuerà le sue valutazioni considerando il possibile coinvolgimento del piano seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso che possano svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del terremoto, tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni modo, possono considerarsi piani interrati solo quelli in cui l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso di edifici posti su pendio) è inferiore ad ½ dell'altezza totale di piano.

5 – Ai sensi dell'art. 13 comma 3 delle citate **Ordinanze**, gli interventi di **demolizione e ricostruzione** devono restituire edifici conformi alle norme tecniche e caratterizzati dagli stessi

parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

6 – In ogni caso la progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con intervento unitario sull'edificio, inteso come **unità strutturale minima di intervento** (U.M.I.), la cui definizione è riportata all'allegato 6 delle citate **Ordinanze** ([3]).
Le soluzioni progettuali devono tendere ad evitare l'alterazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche dell'edificio e la scelta delle tecniche di intervento deve essere basata su un'attenta valutazione dei costi e dei benefici strutturali al fine di rendere ottimale il rapporto costo/benefici.

([3]) *"[...]Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso[...]".*

Art. 3 - Requisiti per l'ammissione al contributo

1 – Ai sensi dell'art. 2 delle citate **Ordinanze**, i contributi possono essere erogati solo per interventi su edifici in possesso, alla data di pubblicazione dell'Ordinanza 293/2015 (GU n. 257 del 4 novembre 2015), dei seguenti requisiti:
a) oltre due terzi dei millesimi di proprietà di proprietà delle unità immobiliari sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva (comma 4);
b) non essere oggetto di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza 293/2015 (4 novembre 2015), o che usufruiscono di contributi pubblici per le stesse finalità (comma 3);
c) non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 51 del D.P.R. n° 380/01 - edifici abusivi in zone alluvionali e edifici abusivi in zona sismica senza intervenuta sanatoria – (comma 4).
Nel caso delle attività produttive di cui al precedente punto a), possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli «aiuti di stato». A tal fine la domanda di contributo e' corredata da idonea dichiarazione (comma 5).

2 – I suddetti requisiti sono tutti ugualmente necessari, quindi la mancanza anche di uno di essi, determina l'inammissibilità al contributo.

3 – Inoltre, ai sensi degli artt. 11 comma 1 e 13 comma 1 delle citate **Ordinanze** sono esclusi dal contributo:
a) edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
b) edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
c) edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

Art. 4 – Limiti dei contributi

1 – Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 delle **Ordinanze**, il contributo per il singolo edificio è stabilito nelle seguenti misure massime:

a) **rafforzamento locale**: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
b) **miglioramento sismico**: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
c) **demolizione e ricostruzione**: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione, qualora il progetto preveda una superficie inferiore a quella originaria, il contributo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito, come specificato al punto 3 dell'allegato 6 delle **Ordinanze**.

2 - Sono ammissibili al contributo, ai sensi dell'art. 12 delle **Ordinanze**, salvo per gli interventi di demolizione e ricostruzione, **gli interventi sulle parti strutturali**, descritti come **opere "A"** nel successivo Art. 11, nei limiti dei contributi di cui al precedente comma 1.
Le opere non finanziabili, descritte come opere "E" nel successivo Art. 11, sono a carico del proprietario.
In ogni caso, opere già eseguite o in corso alla data di pubblicazione dell'Ord. 293/2015 non sono finanziabili (eventualmente sono da indicare tra le opere "E2" del successivo Art. 11).

Art.5 - Bando pubblico

1 – Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 delle citate **Ordinanze**, il Comune deve provvedere:

a) alla predisposizione e pubblicazione di apposito bando pubblico;
b) alla ricezione e registrazione delle richieste di contributo, al fine della successiva formazione di una graduatoria di priorità a cura della Regione.

2 - Il bando pubblico dovrà contenere elementi utili, quali:

a) tipologie e caratteristiche degli interventi;
b) requisiti per l'ammissibilità al contributo e soggetti beneficiari;
c) modalità per la presentazione delle domande;
d) criteri di priorità e punteggi per la formazione della graduatoria;
e) tempistiche per la presentazione dei progetti e per la realizzazione.

3 - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 comma 5 delle citate **Ordinanze**, i Comuni entro 60 giorni dalla notifica della Regione Toscana dell'avvio del procedimento, provvedono alla predisposizione e alla pubblicazione del bando all'Albo Pretorio, oltre che sul proprio sito web e utilizzando altre eventuali forme di pubblicizzazione. La pubblicazione del Bando all'Albo Pretorio avrà la durata di 60 giorni, entro il termine dei quali le richieste di contributo dovranno essere presentate al Comune.

4 – Ai sensi di quanto indicato nell'allegato 6 delle **Ordinanze**, i beneficiari dei contributi sono i proprietari degli edifici. Inoltre:

a) nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;

b) nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14 delle **Ordinanze** e può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

5 – La struttura regionale competente provvede alla predisposizione di uno schema di bando tipo, di cui all'Allegato 13 alle presenti Direttive, che potrà essere utilizzato da parte dei Comuni.

6 – Criteri e punteggi per la formazione della graduatoria di priorità sono indicati all'allegato 3 delle **Ordinanze**, di seguito riportato ([4]), mentre le modalità di presentazione dei progetti, realizzazione degli interventi e finanziamento sono riportate ai successivi Artt. 7, 8 e 10.

7 – Il Comune valuta la completezza e la correttezza delle domande - e la veridicità delle dichiarazioni - e, ai sensi dell'art. 14 comma 4 delle citate **Ordinanze**, trasmette le richieste di contributo alla Regione, entro 30 giorni salvo diversa scadenza stabilita dal Dirigente dell'ufficio regionale competente, per la redazione della graduatoria di priorità.
Il Comune valuta altresì, in caso di domande di contributo pervenute da parte di imprese, così come disposto dalla Delibera G.R.T. n° 446 del 2/05/2017, il possesso dei requisiti richiesti sia in materia di "de minimis" sia rispetto ai requisiti previsti al p.to 2.2 dell'allegato 1 alla Delibera G.R.T. n° 579/2016.
Per le richieste di contributo riferite ad interventi di rafforzamento locale, il Comune deve verificare anche la presenza dell'allegato 9 alle presenti Direttive.

([4]) ***Ordinanza - Allegato 3: criteri di priorità per interventi su edifici privati***
1. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.
In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.
Tab. 1: Punteggi relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione

Epoca di realizzazione	*Struttura in Calcestruzzo armato*	*Struttura in Muratura o mista*	*Struttura in Acciaio*
Prima del 1919	*100*	*100*	*90*
Tra il 1920 ed il 1945	*80*	*90*	*80*
Tra il 1946 ed il 1961	*60*	*70*	*60*
Tra il 1962 ed il 1971	*50*	*60*	*40*
Tra il 1972 ed il 1981	*30*	*40*	*20*
Tra il 1982 ed il 1984	*20*	*30*	*10*
Dopo il 1984	*0*	*0*	*0*
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	*10*	*15*	*5*

2. Tali punteggi base vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto di cui all'articolo 12, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):
F = K ag Occupanti/(contributo in €), con K = 200000 ed F <=100
3. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2,3,9,11,13,14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio di cui al punto 2 è incrementato del 30%.
4. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 20%.

5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio di cui al punto 2 viene ulteriormente maggiorato del 50%.

Art. 6 - Individuazione degli edifici ammessi a contributo

1 – Ai sensi dell'art. 14 comma 6 delle citate **Ordinanze**, la Regione provvede alla formulazione e pubblicazione della graduatoria delle richieste e dell'elenco degli edifici (U.M.I.) ammessi al contributo, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

2 – La Regione provvede, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria, ad informare i Comuni. I Comuni entro **15 gg.** provvedono alla notifica ai soggetti beneficiari collocati utilmente nella predetta graduatoria.

3 – La Regione può utilizzare la graduatoria con le eventuali richieste di finanziamento presentate a seguito delle Ordinanze successive all'Ord. 293/2015 o di eventuali analoghi finanziamenti regionali o statali, salvo modifiche nei criteri di ammissibilità e priorità del contributo, nonché nei tempi di attuazione degli interventi.

Art. 7 - Modalità di approvazione dei progetti

1 – I progetti esecutivi, coerenti con la richiesta di contributo e redatti ai sensi della normativa vigente, devono essere presentati al Comune, per il rilascio del titolo abilitativo edilizio, e al Settore regionale competente per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 380/01 e dalla L.R. 65/14 (mediante il portale Portos), entro e non oltre i seguenti termini temporali, a partire dalla data di pubblicazione del decreto di impegno delle relative risorse:
a) **90** gg. per gli interventi di rafforzamento locale;
b) **180** gg. per gli interventi di miglioramento sismico o demolizione e ricostruzione.
Gli elaborati devono essere firmati dal proprietario e dal progettista e dagli eventuali consulenti, nei limiti delle rispettive competenze.

2 - Il proprietario ed il progettista sono responsabili della redazione, sotto ogni profilo normativo, del Computo Metrico Estimativo.
Il progettista deve dichiarare esplicitamente la congruità dei prezzi applicati e la ripartizione delle opere tra quelle ammissibili e non al finanziamento delle **Ordinanze** (Attestazione di congruità dei prezzi e ripartizione degli importi - allegato 14 delle D.1.11), secondo quanto previsto al successivo Art. 11.
Tali elaborati economici devono essere presentati al Comune ai fini dell'approvazione di cui al successivo comma 3.

3 - I progetti sono approvati dal Comune sotto il profilo economico e tecnico, con apposito atto, entro e non oltre **60** gg. dalla data di rilascio dell'autorizzazione da parte della Regione. E' consentito un congruo termine di proroga solo in caso di motivate e documentate esigenze.

4 - Il Comune, nei **10 gg.** successivi all'approvazione di cui sopra, comunica gli esiti dell'approvazione dei progetti alla struttura regionale competente e ai soggetti beneficiari, con particolare riferimento al profilo economico anche ai fini della rendicontazione e di eventuale rimodulazione.

5 – Qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato dal soggetto privato utilmente collocato nella graduatoria, non risulti coerente con la richiesta presentata:

a) nel caso di intervento che aumenti la sicurezza della costruzione (da rafforzamento a miglioramento o a demolizione e ricostruzione), la relativa maggiore spesa rispetto al contributo assegnato, rimane a carico del soggetto privato proponente;
b) nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), la Regione procede alla revoca del contributo concesso ed alla cancellazione del soggetto dalla graduatoria; le economie derivanti rimangono a disposizione della Regione per l'annualità successiva, **fermo restando quanto indicato all'Art. 2 comma 4 secondo paragrafo**.

6 – Il Settore regionale competente deve provvedere a verificare, al momento del rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 380/01 e dalla L.R. 65/14:

a) la congruenza tra la tipologia di intervento per la quale è richiesta l'autorizzazione, con quella scelta dal richiedente al momento della presentazione della domanda di contributo;
b) solo in caso di interventi di rafforzamento locale, che il progettista presenti, nella documentazione allegata al progetto per la richiesta di autorizzazione, la dichiarazione di assenza di carenze gravi (Allegato 9 delle D.1.11); tale dichiarazione è stata anche presentata contestualmente alla domanda di contributo, la cui verifica di merito compete ai Comuni;
c) in caso di interventi di miglioramento sismico, che il progettista presenti, nella documentazione allegata al progetto per la richiesta di autorizzazione, la Dichiarazione di raggiunto miglioramento minimo (Allegato 15 delle D.1.11) che attesta il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al 60% e comunque un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.

Art. 8 – Prescrizioni per la realizzazione degli interventi

1 – Ai sensi dell'art. 14 comma 8 delle **Ordinanze**, i lavori dovranno avere inizio entro e non oltre **30** gg. dalla data di comunicazione da parte del Comune dell'approvazione del progetto e del relativo contributo, al soggetto beneficiario.

2 – Ai sensi dell'art. 14 comma 8 delle **Ordinanze**, gli interventi oggetto di contributo dovranno essere completati entro i seguenti termini temporali, dalla data di comunicazione da parte del Comune dell'approvazione del progetto e del relativo contributo:

a) **270** gg. per gli interventi di rafforzamento locale;
b) **360** gg. per gli interventi di miglioramento sismico;
c) **450** gg. per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Il completamento dei lavori è certificato dal direttore dei lavori e comunicato al Comune al fine dell'eventuale applicazione di riduzioni di contributo previste nelle procedure di cui all'allegato 6 dell'**Ordinanza**.

3 – Tutti i suddetti termini possono essere prorogati fino ad un massimo di **90** gg., previa motivata richiesta, effettuata entro tali scadenze, dal soggetto privato ammesso a contributo. Tutti i suddetti termini possono inoltre essere modificati dalla Regione Toscana qualora gli interventi dovessero essere oggetti di contributi diversi da quelli di cui alla L. 77/2009 e successive ordinanze attuative con vincoli temporali anche più restrittivi rispetto a queste ultime.

4 - Durante le fasi di esecuzione dei lavori, il Direttore dei Lavori dovrà predisporre e compilare il Quaderno dei Lavori, al fine di documentare l'esecuzione degli interventi anche per le fasi del collaudo in corso d'opera.

Il Quaderno dei Lavori è finalizzato al perseguimento dell'unitarietà dell'intervento da parte dei soggetti attuatori che nella fase esecutiva si identificano nell'impresa, nel direttore dei lavori ed anche nel collaudatore. Nel Quaderno dei Lavori saranno fornite brevi descrizioni delle modalità di esecuzione dei più importanti interventi previsti in progetto, particolarmente in relazione alla cura dei particolari costruttivi.

5 – Il Quaderno dei Lavori è relativo alle più importanti fasi di esecuzione delle opere previste in progetto ed è composto da più schede, riferite a ciascuna fase di intervento, al fine di documentare la corretta realizzazione dei particolari esecutivi, così come definiti nel progetto. Il formato del Quaderno dei Lavori è riportato all'Allegato 16 delle D.1.11.

6 - Il Quaderno dei Lavori costituisce utile documentazione, insieme agli eventuali verbali di accettazione dei materiali impiegati e dei certificati di laboratorio delle prove eseguite sui materiali da costruzione, per la redazione della relazione finale dei lavori a cura del direttore dei lavori, e laddove necessario per la redazione del certificato di Collaudo da parte del collaudatore. Il Quaderno dei Lavori dovrà essere allegato contestualmente al deposito della relazione di fine lavori (mediante il portale Portos).

Art. 9 - Decadenza dal finanziamento

1 - Il proprietario decade dal contributo nei seguenti casi:
a) se non presenta il progetto esecutivo entro i termini indicati al comma 1 dell'Art. 7;
b) se il progetto non viene approvato dal Comune entro i termini indicati al comma 3 dell'Art. 7;
c) se i lavori non iniziano entro i termini indicati al comma 1 dell'Art. 8;
d) se la conclusione dei lavori non avviene entro i termini indicati al comma 2 dell'Art. 8, fatto salvo quanto indicato al comma 3 Art. 8;
e) se sono accertate violazioni alla normativa nazionale e regionale (D.P.R. 380/01, D.M. 14.01.2008, L.R. 65/2014), ivi compreso l'esito negativo dell'accertamento tecnico ai sensi del comma 1 lett. c) del successivo Art. 10;
f) qualora la tipologia di intervento indicata nel progetto presentato, non risulti coerente con la richiesta presentata, nel caso di intervento in diminuzione della sicurezza (da demolizione e ricostruzione a miglioramento o rafforzamento), **fermo restando quanto indicato all'Art. 2 comma 4 secondo paragrafo**.

Art. 10 - Modalità di Finanziamento

1 – In coerenza con quanto indicato dal punto 4 dell'allegato 6, comma 4 delle **Ordinanze** e sulla base del Quadro Economico allegato al progetto esecutivo, la Regione provvede a trasferire al Comune le risorse per stati di avanzamento (così come disposto nei decreti regionali di impegno e liquidazione delle risorse), in relazione al numero degli interventi e ai relativi importi afferenti. Il Comune provvede – previo accertamento della completezza di quanto al successivo comma 2 - all'erogazione del contributo al proprietario per somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori.
In particolare:

a) la prima rata potrà essere erogata dal Comune a seguito dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali ammesse al finanziamento (opere "A" definite al successivo Art. 11);
b) la seconda rata a seguito dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali ammesse a finanziamento (opere "A" definite al successivo Art. 11), compreso eventuali opere di finitura e di impianti strettamente connessi in caso di interventi di demolizione e ricostruzione, al netto di quanto già erogato con la prima rata;
c) il saldo finale a seguito del completamento dei lavori, della presentazione del certificato di regolare esecuzione e di collaudo – ove previsto - e comunque a seguito dell'accertamento positivo, di natura tecnica, da parte dell'Ufficio tecnico regionale competente per territorio. **Se del caso, entro e non oltre 30 gg. dalla comunicazione di fine lavori, il Comune ne fa richiesta formale all'Ufficio tecnico regionale**.

2 – Coerentemente con quanto disposto dal punto 5 dell'allegato 6 delle **Ordinanze**, l'avanzamento dei lavori è documentato attraverso presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo del Quaderno dei Lavori.

3 – I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali, come previsto al punto 7 dell'allegato 6 delle **Ordinanze**.

4 – In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo, ai sensi del punto 6 dell'allegato 6 delle **Ordinanze**.

6 - Ferme restando le risorse assegnate, possono essere ammesse eventuali varianti qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori. Gli eventuali maggiori costi eventuali delle varianti risultano a carico del proprietario.

Art. 11 - Categorie delle Opere

1 – Le opere previste in progetto sono suddivise in categorie distinte tra opere ammissibili a finanziamento (**opere "A"**) e opere escluse (**opere "E"**).

2 - Nella redazione dei progetti di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione degli edifici, e successivamente nell'accertamento della regolare esecuzione e nella rendicontazione dei lavori, devono essere tenute distinte le seguenti categorie di opere, comprensive di IVA e oneri di legge:

a) Opere "**A**" - le opere relative ad interventi di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o eventualmente di demolizione e ricostruzione, destinate unicamente alle sole parti strutturali, salvo quanto previsto all'Art. 4 comma 2 per gli interventi di demolizione e ricostruzione; possono essere ricomprese, nelle opere "A", anche spese tecniche ed oneri di legge ad essi connessi.
b) Opere "**E1**" – le eventuali opere ammissibili al finanziamento ma eccedenti la soglia massima del contributo;
c) Opere "**E2**" – tutte le spese non finanziabili.

Art. 12 – Monitoraggio delle attività

1 - La Regione provvede a vigilare sull'attuazione delle **Ordinanze** e ad inviare annualmente al Dipartimento della Protezione Civile una relazione sullo stato di avanzamento dell'iniziativa, evidenziando l'avvenuto impegno o utilizzazione delle risorse stanziate per ciascuna annualità con i relativi interventi effettuati.

2 – La Regione provvede altresì a trasmettere al Dipartimento della protezione civile, ai fini statistici, il database regionale delle richieste di finanziamento acquisite presso i comuni, sulla base del quale è stata formulata la graduatoria.

Allegato 1

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 20 febbraio 2013 n. 52

"Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77"

(Pubblicato sul sito istituzionale
del Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in ragione della mole dei dati ivi riportati)

Allegato 2

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 giugno 2014 n. 171

"Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77"

(Pubblicato sul sito istituzionale
del Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in ragione della mole dei dati ivi riportati)

Allegato 3

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 26 ottobre 2015 n. 293

"Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77"

(Pubblicato sul sito istituzionale
del Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in ragione della mole dei dati ivi riportati)

Allegato 4

Allegato 1 Ord. 293/2015

Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010

Allegato 1: Obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di cui all' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3843/2010

Fermo restando l'obiettivo della riduzione del rischio sismico attraverso sia interventi sulle strutture ed infrastrutture, sia sulla migliore conoscenza dei fattori di rischio, la Commissione ha stabilito i criteri qualificanti seguenti:
1. Potranno essere finanziati interventi sia su edifici privati, sia su strutture e infrastrutture pubbliche.

2. I contributi per gli edifici privati di abitazione verranno graduati in relazione ad un indice di rischio a scala locale (ad esempio provinciale) basato su valutazioni a livello nazionale su dati del censimento ISTAT.

3. Per una programmazione più adeguata alle singole tipologie di edifici pubblici si dovrà al più presto ottenere un quadro complessivo del rischio sismico associato alle diverse tipologie di costruzioni di competenza delle diverse amministrazioni (ad esempio scuole, ospedali).

4. I criteri di assegnazione delle priorità e di graduazione degli interventi nelle diverse aree territoriali (province o regioni) per gli edifici pubblici dovranno tener conto, oltre che del rischio di danneggiamento, anche dell'esposizione e dunque del rischio di perdite umane o, per gli edifici strategici, delle conseguenze sulle attività di protezione civile successive a un terremoto.

5. Nella definizione delle priorità su edifici privati e pubblici dovrà essere tenuto conto, attraverso opportuni strumenti, anche del rischio di sistema, in particolare in relazione al rischio indotto dai crolli su strade importanti ai fini dei piani di protezione civile. Particolare attenzione sarà posta su quelle situazioni critiche anche collegate ad un concomitante rischio vulcanico.

6. Per la prima annualità ci si affiderà a stime di pericolosità di tipo stazionario già disponibili (progetto DPC-INGV S1), ed a valutazioni di vulnerabilità anch'esse già disponibili a livello nazionale. Le previsioni di pericolosità a medio termine saranno prese in considerazione a partire dal 2011, previa valutazione di consenso del mondo scientifico.

7. Sempre per la prima annualità sarà possibile finanziare, oltre agli interventi su strutture ed infrastrutture pubbliche, ed a quelli su edifici privati, anche studi di microzonazione sismica che consentono una migliore stima della severità delle azioni sismiche a partire dalla pericolosità di base. Inoltre gli interventi su edifici e opere pubbliche strategiche e rilevanti saranno basati sugli esiti delle verifiche di sicurezza effettuate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 o coerenti con i suoi criteri generali. È opportuno che tali verifiche siano controllate da commissioni di esperti.

8. Ai fini del conseguimento più rapido degli obiettivi di riduzione della vulnerabilità, si potrà far ricorso a interventi di rafforzamento locale, così come definiti nelle Norme tecniche delle costruzioni (DM 14.01.08), secondo i criteri applicati in Abruzzo nel ripristino delle scuole e degli edifici privati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790; il rafforzamento locale potrà essere applicato a condizione che siano soddisfatte alcune condizioni minime essenziali relative alle caratteristiche dell'organismo strutturale, e sarà finalizzato alla eliminazione o drastica riduzione di alcune carenze strutturali tipiche delle costruzioni esistenti in c.a. o in muratura. A tal fine sarà opportuno emanare delle Linee guida per gli interventi di rafforzamento locale contenenti le caratteristiche minime delle costruzioni,le indagini di base, tipologie di intervento ammissibili, stime speditive quantitative del rischio sismico).

9. I contributi per l'intervento sulle singole opere potranno essere basati su costi parametrici calibrati per conseguire un livello minimo di miglioramento sismico, ferma restando la possibilità di raggiungere livelli superiori di sicurezza, o di effettuare la demolizione e ricostruzione. I maggiori costi saranno a carico dell'ente beneficiario del contributo.

10. I costi parametrici dovranno essere graduati in relazione ai diversi obiettivi di sicurezza da conseguire e della tipologia d'intervento (rafforzamento o miglioramento sismico).

11. Al fine di stabilire una linea di azione in conseguenza della presa d'atto degli esiti della verifica sismica da parte dell'ente proprietario, occorre definire soglie "accettabili" di rischio, al di sotto delle quali non è necessario intervenire ed i criteri di sicurezza da adottare per le costruzioni chiaramente deficitarie: ad esempio prevedere tempi rapidi per intervenire, trascorsi i quali infruttuosamente la costruzione viene resa inutilizzabile per gli scopi attuali.

Allegato 5

Allegato 2 Ord. 293/2015

Ripartizione delle risorse

Allegato 2: ripartizione delle risorse

1. Le risorse disponibili sono ripartite in ragione delle condizioni di rischio sismico dei beni esposti. Obiettivo primario è la riduzione del rischio di perdita di vite umane. A tal fine, sono considerati solo i comuni che hanno pericolosità sismica di base riferita all'accelerazione orizzontale massima ag, così come definita dalla ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519, con valori superiori o uguali a 0,125g. Il criterio di base della ripartizione è riferito ad una valutazione del rischio effettuata secondo la procedura descritta nei commi successivi.

2. Si determina per ciascun Comune la pericolosità sismica di base, espressa in termini di accelerazione orizzontale massima del terreno "ag" per un tempo di ritorno di 475 anni in condizioni di sottosuolo rigido e pianeggiante, così come riportata anche negli Allegati alle Norme Tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14.1.2008: il valore rappresentativo della pericolosità sismica di ciascun comune è il valore più elevato di ag fra i centri e nuclei ISTAT del comune.

3. Si determina il rischio sismico annuo atteso per ciascun comune, con riferimento a valutazioni effettuate dal Dipartimento della Protezione Civile e dai suoi centri di competenza, utilizzando i dati relativi alla popolazione ed agli edifici privati ad uso abitativo resi disponibili dal censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'ISTAT nel 2001 secondo i passi seguenti:

a. si determinano le perdite annue attese in termini di popolazione coinvolta nei crolli in quanto occupante gli edifici con danni gravissimi (**pc**), tali perdite sono utilizzate per definire l'indicatore di rischio per la vita umana. La perdita è valutata per ciascun comune ammesso e sommata a livello di regione. la stima è effettuata con modelli di valutazione del rischio differenti, mediandone **i** risultati.

b. Al fine di tener conto sia della entità assoluta delle perdite sia dell'incidenza percentuale delle stesse, si considera, oltre alla popolazione coinvolta in crolli **Pc**, anche il rapporto di tale numero rispetto alla popolazione residente **Pcp**. Entrambi gli indicatori sono normalizzati, in modo da ottenere lo stesso valore complessivo somma di quelli relativi a tutti i comuni italiani.

c. I due indicatori **Pc** e **Pcp** vengono quindi mediati prima fra i diversi modelli di calcolo di cui al Sub b, e successivamente fra loro, con pesi pari a 0,769 per Pc e 0.231 per Pcp, ottenendo l'indice finale.

d. Si ottiene una graduatoria in base al valore di tale indice, che determina la ripartizione delle risorse disponibili fra le regioni, determinate dal prodotto fra il valore dell'indice medio normalizzato e l'entità del contributo complessivo disponibile.

Allegato 6

Allegato 3 Ord. 293/2015

Criteri di priorità per interventi su edifici privati

Allegato 3: criteri di priorità per interventi su edifici privati

1. Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza sulle vie di fuga.

In tabella 1 sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione

Tab. 1: Punteggi base relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione

Epoca di realizzazione	Struttura in Calcestruzzo armato	Struttura in Muratura o mista	Struttura in Acciaio
Prima del 1919	100	100	90
Tra il 1920 ed il 1945	80	90	80
Tra il 1946 ed il 1961	60	70	60
Tra il 1962 ed il 1971	50	60	40
Tra il 1972 ed il 1981	30	40	20
Tra il 1982 ed il 1984	20	30	10
Dopo il 1984	0	0	0
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	10	15	5

2. Tali punteggi base vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "F" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto di cui all'articolo 12, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):

F = K ag Occupanti/(contributo in €), con K = 200000 ed F <=100

3. Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2,3,9,11,13,14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad ordinanza di sgombero motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio di cui al punto 2 è incrementato del 30%.

4. Per gli edifici progettati o costruiti in assenza di classificazione sismica (v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 20%.

5. Per gli edifici prospicienti una via di fuga o appartenenti al sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio di cui al punto 2 viene maggiorato del 50%.

Allegato 7

Allegato 4 Ord. 293/2015

Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 14, comma 5

Allegato 4: Modulo per la richiesta di contributo ai sensi dell'articolo 14, comma 5

Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, O.P.C.M. n. XXXX del YYYY

Fondo per la prevenzione del rischio sismico

Schema di richiesta di incentivo

per interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici privati (articolo 2, comma 1, lettera c)

data |_|_| |_|_| |_|_|_|_| Regione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Al Sindaco del Comune di : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|

classificato sismico dal [1] |_|_| |_|_| |_|_|_|_| declassificato dal |_|_|_|_| al |_|_|_|_|

Ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni, il/la sottoscritto/a

(nome)|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| (cognome) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
nato a |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|, il |_|_| |_|_| |_|_|_|_|, residente a
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| prov. |_|_|, via/piazza _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|, CF: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| in qualità di [2]:

---

[1] La data di prima classificazione sismica del Comune si desume dalla colonna 5 dell'allegato 7, il periodo di eventuale declassificazione dalla colonna 6 dell'allegato 7.
[2] Barrare una sola delle tre possibilità annerendo il corrispondente cerchietto.

❍	proprietario di edificio singolo
❍	amministratore di edificio condominiale formalmente costituito [3] *(indicare codice fiscale del condominio)*
❍	rappresentante della comunione designato all'unanimità [4]

PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE: IN QUALITA' DI

(es. amministratore delegato, presidente consiglio amm., ….) _____

(*eventuale*) giusta PROCURA (GENERALE/SPECIALE) _____ IN DATA _____

A ROGITO DEL NOTAIO_____ n. rep. _____ del _____

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO PROPRIETARIO DELL'IMMOBILE:

(RAGIONE SOCIALE) _____

CON SEDE LEGALE IN _____ VIA _____

CODICE FISCALE _____

CHIEDE

di poter accedere agli incentivi previsti dall'articolo 12 dell'ordinanza per interventi strutturali di [5]:

❍	rafforzamento locale
❍	miglioramento sismico

❍	demolizione e ricostruzione

Relativi all'edificio ubicato in codesto Comune in

_____

[3] Vedi All. 6 punto 2 sub a) all'ordinanza: nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.

[4] Vedi All. 6 punto 2 sub b) all'ordinanza: Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'art. 14. Copia conforme della scrittura privata va allegata alla richiesta di incentivo.

[5] Barrare una sola delle due caselle annerendo il corrispondente cerchietto.

frazione/località |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

via/piazza |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| n. |_|_|_|_|, censito

Al catasto [6] ❍ fabbricati ❍ terreni

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

foglio |_|_|_|_|, particelle |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|

DICHIARA che:

1) l'edificio è composto dalle unità immobiliari riportate nella seconda colonna del seguente quadro, ospita il numero medio di occupanti giornalmente riportato nella terza colonna [7] ed ha una superficie lorda per ciascun uso riportata nella quarta colonna:

Tab. 1: Numero unità immobiliari, numero occupanti stabilmente le medesime, superfici lorde

USO	Numero unità immobiliari	Numero occupanti ([8])	Superfici lorde (mq)
Abitativo	|_|_|_|	|_|_|_|	|_|_|_|

[6] Scegliere uno solo dei catasti ed identificare foglio e particelle in coerenza con esso.
[7] Il numero di occupanti, diviso per l'incentivo richiesto, influenza la posizione in graduatoria.
[8] numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità immobiliari destinate a tali usi (allegato 3 punto 3).

Eserc. arte o professione	|_|_|_|	|_|_|_|	|_|_|_|
Produttivo [9]	|_|_|_|	|_|_|_|	|_|_|_|

2) l'edificio per cui si chiede l'incentivo ha le seguenti caratteristiche relative alla tipologia costruttiva ed all'epoca di costruzione [10]:

Tipologia Costruttiva

❍	calcestruzzo armato	❍	muratura o mista	❍	acciaio

Anno di realizzazione [11] |_|_|_|_|

Epoca di realizzazione [12]

❍ Prima del 1919	❍ Tra il 1920 ed il 1945	❍ Tra il 1946 ed il 1961	❍ Tra il 1962 ed il 1971	❍ Tra il 1972 ed il 1981	❍ Tra il 1982 ed il 1984	❍ Dopo il 1984

3) la superficie lorda coperta complessiva [13] di edificio soggetta ad interventi è di:
|_|_|_|_|_|_| mq
4) l'edificio non è oggetto di interventi strutturali, già eseguiti o in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza, che usufruiscono di contributi a carico di risorse pubbliche per la stessa finalità;
5) l'edificio non ricade in area classificata R4 dal piano per l'assetto idrogeologico (PAI),
6) l'edificio non è ridotto allo stato di rudere o abbandonato e non ricade nella fattispecie di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380 [14].
"

---

[9] **Per Costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali.**

[10] Barrare una sola delle possibili scelte annerendo il corrispondente cerchietto.

[11] **Nel caso di edificio interessato da ampliamento non provvisto di giunto tecnico l'epoca di realizzazione è quella di porzione di fabbricato (ampliamento o porzione originaria) con maggiore superficie lorda; l'importo del contributo è determinato con riferimento alla superficie lorda dell'intero edificio, nei modi e nei limiti definiti dall'Ordinanza.**

[12] Da compilare solo se non è stata compilata l'anno di realizzazione.

[13] Per superficie lorda complessiva coperta dell'edificio si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi.

[14] Art. 51 (*Finanziamenti pubblici e sanatoria):* La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.

7) oltre due terzi dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari dell'edificio sono destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, oppure all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva.
8) L'edificio è stato progettato o costruito quando il Comune:

❍	Era classificato sismico		❍	Non era classificato sismico [15]

9) L'edificio è prospiciente una via di fuga secondo quanto riportato nei piani di protezione civile del comune [16]

❍	Sì: data piano|_|_| |_|_| |_|_|_|_|		❍	No o il piano non individua le vie di fuga

10) L'edificio è soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero in regime ordinario motivata da gravi deficienze statiche

❍	Sì: data e protocollo [17] |_|_| |_|_| |_|_|_|_|/ |_|_|_|_|		❍	No

11) Limitatamente alle attività produttive o artigianali, di non ricadere nel regime degli "aiuti di stato";

---

[15] Il punto 4 dell'Allegato 3 prevede che se l'edificio è stato progettato o costruito quando il comune in cui è situato non era classificato sismico, il punteggio per la graduatoria viene maggiorato del 20%. La sussistenza del requisito si evince confrontando l'epoca di costruzione con le date di classificazione sismica dei comuni riportate nell'allegato7.

[16] Il punteggio per gli edifici prospicienti le vie di fuga viene maggiorato del 50%. Se il piano di protezione civile non è stato approvato o lo è stato ma non definisce le vie di fuga, la maggiorazione non si applica, non potendosi stabilire se l'edificio prospetta su dette vie di fuga. Se il piano è stato approvato e definisce le vie di fuga, riportare la data di approvazione. Barrare una sola delle due possibilità annerendo il corrispondente cerchietto.

[17] Nel caso di edificio soggetto ad ordinanza sindacale di sgombero emanata in regime ordinario (quindi non in un contesto emergenziale), non ricadente nelle clausole di esclusione di cui agli articoli 2, 11, 13, occorre riportare gli estremi dell'atto ed allegare la copia cartacea dello stesso.

12) (barrare le parti che non interessano e, se del caso, completare):

<table>
<tr><td>❍</td><td>che i lavori per i quali è prodotta la presente istanza di contributo non sono ancora iniziati alla data di presentazione della presente domanda;</td></tr>
<tr><td>❍</td><td>che i lavori per i quali è prodotta la presente istanza di contributo non sono stati già eseguiti o erano in corso alla data di pubblicazione della presente ordinanza [18] e sono:
<table>
<tr><td>❍</td><td>conclusi in data:
|_|_| |_|_| |_|_|_|_|</td><td></td><td>❍</td><td>ancora in corso alla data di presentazione della presente domanda</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

13) Relativamente alla tipologia di "rafforzamento locale", che sono rispettate tutte le condizioni di ammissibilità previste dall'Ordinanza, con particolare riferimento agli artt. 9 e 11 e al relativo Allegato 5.

Firma del richiedente

_____

Per quanto sopra dichiarato l'importo massimo dell'incentivo è di [19]

rafforzamento locale	miglioramento	demolizione e ricostruzione
|_|_|_|_|_|_|,|_|_| €	|_|_|_|_|_|_|,|_|_| €	|_|_|_|_|_|_|,|_|_| €

[18] Ossia, alla data di pubblicazione della presente Ordinanza. L'inizio dei lavori può essere documentato con riferimento alla data della domanda del titolo abilitativo, ovvero mediante eventuali ulteriori documenti che attestino oggettivamente ed inequivocabilmente la data di inizio lavori.

[19] L'importo si ottiene come il minore fra due prodotti: 1) il prodotto della superficie coperta lorda dell'edificio per il contributo a metro quadrato di: 100 €/m^2 nel caso di rafforzamento locale, 150 €/m^2 nel caso di miglioramento sismico, 200 €/m^2 nel caso di demolizione e ricostruzione; 2) la somma dei prodotti delle unità immobiliari su cui si interviene per il contributo massimo per unità immobiliare. Quest'ultimo, per le u.i. ad uso abitativo è pari a 20.000€ per quelle soggette a rafforzamento locale, 30.000€ per quelle soggette a miglioramento e 40.000€, per quelle soggette a demolizione e ricostruzione; il contributo si dimezza per le u.i. destinate ad esercizio di arte o professione o ad uso produttivo.

Per quanto sopra dichiarato il punteggio è di [20]

rafforzamento locale	miglioramento	demolizione e ricostruzione
_____	_____	_____

Il sottoscritto/a _____,
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta ordinanza.

- allega:
  a) copia del proprio documento di identità in corso di validità:
  b) …..
  c) …..

Firma del richiedente

_____

Data, Timbro e firma del Responsabile del Procedimento (RUP) del Comune

_____

[20] Il punteggio viene calcolato con i criteri riportati nell'allegato 3 all'ordinanza.

Allegato 8

Allegato 5 Ord. 293/2015

Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) – articolo 11, comma 2

Allegato 5: Condizioni per l'applicabilità del rafforzamento locale (assenza di carenze gravi) - articolo 11, c.2

Per gli interventi di rafforzamento locale su edifici, la verifica di assenza di carenze gravi richiamate al comma 3 dell'articolo 9 può essere considerata soddisfatta se l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate. Tali condizioni sono valide solo ai fini del contributo concesso con la presente ordinanza.

a. Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

- Altezza non oltre 3 piani fuori terra [21];
- assenza di pareti portanti in falso;
- assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;
- tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari);
- valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617;
- buone condizioni di conservazione.

b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

- realizzazione successiva al 1970;
- struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali;
- altezza non oltre 4 piani fuori terra;
- forma in pianta relativamente compatta;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100;
- buone condizioni di conservazione.

c. Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

d. solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente Ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.

[21] Riguardo alla determinazione del numero dei piani da considerare fuori terra, il progettista effettuerà le sue valutazioni considerando il possibile coinvolgimento del piano seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso che possano svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del terremoto, tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni modo, possono considerarsi piani interrati solo quelli in cui l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso di edifici posti su pendio) è inferiore ad ½ dell'altezza totale di piano.

Allegato 9

Modello per la verifica di assenza di carenze gravi

Allegato 9: Modello per la verifica di assenza di carenze gravi, in caso di interventi di rafforzamento locale

Il sottoscritto Richiedente _____

dichiara che l'edificio rispetta contemporaneamente tutte le condizioni di seguito riportate.

a. Per edifici in muratura con le seguenti caratteristiche:

- Altezza non oltre 3 piani fuori terra [21];
- assenza di pareti portanti in falso;
- assenza di murature portanti costituite da elementi in laterizio non strutturale;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;
- tipologie di muratura ricomprese nella tabella C8A.2.1 dell'appendice C.8.A.2 alla circolare 2 febbraio 2009 n. 617 delle Norme Tecniche per le costruzioni emanate con D.M. 14.1.2008, con esclusione della prima tipologia di muratura - Muratura in pietrame disordinata (ciottoli, pietre erratiche e irregolari);
- valore della compressione media nei setti murari per effetto dei soli carichi permanenti e variabili non superiore a 1/5 della resistenza media a compressione; quest'ultima può essere ricavata, in mancanza di più accurate valutazioni, dalla tabella C8A.2.1 della citata appendice alla circolare n. 617;
- buone condizioni di conservazione.

b. Per edifici in calcestruzzo armato, in acciaio o in combinazione con le seguenti caratteristiche:

- realizzazione successiva al 1970;
- struttura caratterizzata da un sistema resistente alle forze orizzontali in entrambe le direzioni ortogonali;
- altezza non oltre 4 piani fuori terra;
- forma in pianta relativamente compatta;
- assenza di danni strutturali medio - gravi visibili;
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in cemento armato per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 4 MPa;
- tensione media di compressione negli elementi strutturali verticali portanti in acciaio per effetto dei soli carichi permanenti e variabili inferiore a 1/3 della tensione di snervamento e snellezza massima delle colonne inferiore a 100;
- buone condizioni di conservazione.

c. Per edifici a struttura mista devono sussistere contemporaneamente le condizioni specificate in precedenza ed applicabili a ciascuna tipologia strutturale costituente la struttura.

d. solo le soffitte e i sottotetti accessibili (munite di scala fissa) e quelle abitabili costituiscono, ai fini della presente Ordinanza, un piano che rientra nel conteggio complessivo delle superfici ammissibili a contributo.

Data _____ Firma del Richiedente _____

[21] Riguardo alla determinazione del numero dei piani da considerare fuori terra, il progettista effettuerà le sue valutazioni considerando il possibile coinvolgimento del piano seminterrato nei probabili meccanismi di danneggiamento/collasso che possano svilupparsi nell'edificio soggetto all'azione del terremoto, tenendo conto dell'azione di contenimento del terreno. In ogni modo, possono considerarsi piani interrati solo quelli in cui l'altezza fuori terra (ovvero l'altezza media fuori terra nel caso di edifici posti su pendio) è inferiore ad ½ dell'altezza totale di piano.

Allegato 10

Allegato 6 Ord. 293/2015

Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi – articolo 14

Allegato 6: Indicazioni di massima per la definizione di edificio e per le procedure di erogazione dei contributi - articolo 14

1. I beneficiari dei contributi sono i proprietari di edifici, la cui definizione è riportata di seguito.
2. Gli edifici sono intesi come unità strutturali minime di intervento. Gli edifici possono essere isolati, ossia separati da altri edifici da spazi (strade, piazze) o da giunti sismici, come normalmente accade per le costruzioni in cemento armato o in acciaio edificate in accordo con le norme sismiche, oppure possono costituire parti di aggregati strutturali più ampi. In questo secondo caso più edifici, anche realizzati con tecnologie diverse, in qualche modo interagiscono fra di loro in caso di sisma ed essi vengono identificati dal progettista sulla base di considerazioni riguardanti il livello di interazione fra di essi: se l'interazione è bassa è possibile studiare l'intervento considerando l'edificio indipendente dal resto dell'aggregato. Se così non è il progettista definisce l'unità minima di intervento che ragionevolmente può rappresentare il comportamento strutturale, oppure considera l'aggregato nel suo complesso.
    a. Nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio.
    b. Nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14.
    c. L'Amministratore o il rappresentante della comunione provvedono ad individuare il professionista incaricato della progettazione e successivamente l'impresa realizzatrice dell'intervento. Il rappresentante può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.
3. La superficie a cui si fa riferimento per la determinazione del contributo è quella risultante alla data di emanazione del presente provvedimento; eventuali ampliamenti consentiti dal piano case sono a totale carico del beneficiario. Nel caso in cui la ricostruzione preveda una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.
4. I contributi sono concessi dalle Regioni, con il versamento di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. In alternativa, le Regioni trasferiscono ai comuni l’importo complessivo dei contributi e li autorizzano all’erogazione ai beneficiari di somme corrispondenti agli stati di avanzamento dei lavori. Una prima rata è erogata al momento dell'esecuzione del 30% del valore delle opere strutturali previste in progetto, la seconda rata è erogata al momento dell'esecuzione del 70% del valore delle opere strutturali previste ivi comprese le opere di finitura e degli impianti strettamente connessi all’esecuzione delle opere strutturali. La rata del 30% viene erogata a saldo al completamento dei lavori. Nel caso di lavori che richiedano il collaudo statico la rata finale è erogata al momento della presentazione del certificato di collaudo statico.
5. Il raggiungimento di ciascuno stato di avanzamento viene documentato dal beneficiario mediante presentazione delle fatture quietanzate di pagamento dell'impresa esecutrice nonché con la presentazione del SAL redatto dal Direttore dei lavori, comprensivo della documentazione fotografica degli interventi effettuati.
6. In caso di superamento dei termini di conclusione la ditta appaltatrice è soggetta all'applicazione di una penale definita nel contratto in misura non superiore all'1% del corrispettivo per ogni settimana di ritardo.
7. I prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali devono essere non superiori a quelli previsti nei prezziari regionali.

Allegato 11

Allegato 7 Ord. 293/2015

Elenco dei comuni con ag uguale o maggiore di 0,125g e periodi di classificazione

Allegato 7: elenco dei comuni con ag>0,125 g e periodi di classificazione

Codice Istat	Provincia	Comune	ag	Data di prima classificazione	Periodo di declassificazione
9045001	45 (MASSA)	Aulla	0,19418	1927	
9045002		Bagnone	0,20316	1927	
9045003		Carrara	0,16021	1927	1929-1982
9045004		Casola in Lunigiana	0,20325	1927	
9045005		Comano	0,20397	1927	
9045006		Filattiera	0,20297	1927	
9045007		Fivizzano	0,20441	1927	
9045008		Fosdinovo	0,17582	1927	
9045009		Licciana Nardi	0,20275	1927	
9045010		Massa	0,17357	1927	1929-1982
9045011		Montignoso	0,14523	1927	1934-1982
9045012		Mulazzo	0,19696	1927	
9045013		Podenzana	0,17005	1927	
9045014		Pontremoli	0,20344	1927	
9045015		Tresana	0,18576	1927	
9045016		Villafranca in Lunigiana	0,20056	1927	
9045017		Zeri	0,19822	1927	
9046001	46 (LUCCA)	Altopascio	0,13159	2003	
9046002		Bagni di Lucca	0,19725	2003	
9046003		Barga	0,20186	1927	
9046004		Borgo a Mozzano	0,18397	2003	
9046005		Camaiore	0,14764	2003	
9046006		Camporgiano	0,20206	1927	
9046007		Capannori	0,14713	2003	
9046008		Careggine	0,19554	1927	
9046009		Castelnuovo di Garfagnana	0,20133	1927	
9046010		Castiglione di Garfagnana	0,2039	1927	
9046011		Coreglia Antelminelli	0,20187	2003	
9046012		Fabbriche di Vallico	0,18018	1927	
9046013		Forte dei Marmi	0,13205	2003	
9046014		Fosciandora	0,20173	1927	
9046015		Gallicano	0,19961	1927	
9046016		Giuncugnano	0,20406	1927	
9046017		Lucca	0,15608	2003	
9046018		Massarosa	0,13302	2003	
9046019		Minucciano	0,20004	1927	
9046020		Molazzana	0,19898	1927	
9046021		Montecarlo	0,13442	2003	
9046022		Pescaglia	0,17008	2003	
9046023		Piazza al Serchio	0,2036	1927	

9046024		Pietrasanta	0,14054	2003	
9046025		Pieve Fosciana	0,2034	1927	
9046026		Porcari	0,13329	2003	
9046027		San Romano in Garfagnana	0,20395	1927	
9046028		Seravezza	0,1528	2003	
9046029		Sillano	0,20461	1927	
9046030		Stazzema	0,17133	2003	
9046031		Vagli Sotto	0,19761	1927	
9046032		Vergemoli	0,18878	1927	
9046034		Villa Basilica	0,16663	2003	
9046035		Villa Collemandina	0,20435	1927	
9047001	47 (PISTOIA)	Abetone	0,2011	2003	
9047002		Agliana	0,15168	1982	
9047003		Buggiano	0,14936	2003	
9047004		Cutigliano	0,20144	2003	1939-2003
9047005		Lamporecchio	0,13316	1982	
9047006		Larciano	0,13566	1982	
9047007		Marliana	0,17572	2003	
9047008		Massa e Cozzile	0,14944	2003	
9047009		Monsummano Terme	0,14011	2003	
9047010		Montale	0,17408	1982	
9047011		Montecatini-Terme	0,14561	2003	
9047012		Pescia	0,18316	2003	
9047013		Pieve a Nievole	0,14232	2003	
9047014		Pistoia	0,19885	1982	
9047015		Piteglio	0,19792	2003	
9047016		Ponte Buggianese	0,13412	2003	
9047017		Quarrata	0,14557	1982	
9047018		Sambuca Pistoiese	0,19911	1982	
9047019		San Marcello Pistoiese	0,20057	2003	1939-2003
9047020		Serravalle Pistoiese	0,15288	1982	
9047021		Uzzano	0,14082	2003	
9047022		Chiesina Uzzanese	0,1335	2003	
9048001	48 (FIRENZE)	Bagno a Ripoli	0,14171	1982	
9048002		Barberino di Mugello	0,20338	1927	
9048003		Barberino Val d'Elsa	0,13745	1982	
9048004		Borgo San Lorenzo	0,2091	1927	
9048005		Calenzano	0,17585	1982	
9048006		Campi Bisenzio	0,13638	1982	
9048008		Capraia e Limite	0,12618	1982	
9048010		Castelfiorentino	0,13868	1982	
9048011		Cerreto Guidi	0,12752	1982	
9048012		Certaldo	0,13904	1982	

9048013		Dicomano	0,20622	1927	
9048014		Empoli	0,13183	1982	
9048015		Fiesole	0,15738	1982	
9048016		Figline Valdarno	0,12704	1982	
9048017		Firenze	0,14108	1982	
9048018		Firenzuola	0,206	1927	
9048019		Fucecchio	0,12748	1982	
9048020		Gambassi Terme	0,14113	1982	
9048021		Greve in Chianti	0,12631	1982	
9048022		Impruneta	0,12696	1982	
9048023		Incisa in Val d'Arno	0,1311	1982	
9048024		Lastra a Signa	0,12745	1982	
9048025		Londa	0,20142	1927	
9048026		Marradi	0,21023	1927	
9048027		Montaione	0,14145	1982	
9048028		Montelupo Fiorentino	0,12588	1982	
9048030		Montespertoli	0,12862	1982	
9048031		Palazzuolo sul Senio	0,20949	1927	
9048032		Pelago	0,17368	1982	
9048033		Pontassieve	0,18047	1927	
9048035		Reggello	0,1538	1982	
9048036		Rignano sull'Arno	0,14216	1982	
9048037		Rufina	0,19156	1927	
9048039		San Godenzo	0,20967	1927	
9048040		San Piero a Sieve	0,19452	1927	
9048041		Scandicci	0,1291	1982	
9048042		Scarperia	0,20535	1927	
9048043		Sesto Fiorentino	0,14701	1982	
9048044		Signa	0,131	1982	
9048046		Vaglia	0,17128	1982	
9048049		Vicchio	0,20825	1927	
9048050		Vinci	0,12874	1982	
9049008	49 (LIVORNO)	Collesalvetti	0,13868	1982	
9049009		Livorno	0,1331	1982	
9049017		Rosignano Marittimo	0,1359	1982	
9050004	50 (PISA)	Calcinaia	0,12693	1982	
9050005		Capannoli	0,14074	1982	
9050006		Casale Marittimo	0,12518	1982	
9050007		Casciana Terme	0,14092	1982	
9050008		Cascina	0,12812	1982	
9050009		Castelfranco di Sotto	0,12628	1982	
9050010		Castellina Marittima	0,13646	1982	
9050011		Castelnuovo di Val di Cecina	0,14008	2003	

9050012		Chianni	0,14063	1982	
9050013		Crespina	0,13966	1982	
9050014		Fauglia	0,14035	1982	
9050015		Guardistallo	0,1346	1982	
9050016		Lajatico	0,14078	1982	
9050017		Lari	0,14112	1982	
9050018		Lorenzana	0,14063	1982	
9050019		Montecatini Val di Cecina	0,13997	2003	
9050020		Montescudaio	0,12913	1982	
9050022		Montopoli in Val d'Arno	0,13397	1982	
9050023		Orciano Pisano	0,13933	1982	
9050024		Palaia	0,14082	1982	
9050025		Peccioli	0,14134	1982	
9050026		Pisa	0,12741	1982	
9050027		Pomarance	0,14023	2003	
9050028		Ponsacco	0,13851	1982	
9050029		Pontedera	0,13633	1982	
9050030		Riparbella	0,13363	1982	
9050031		San Giuliano Terme	0,12538	2003	
9050032		San Miniato	0,13969	1982	
9050034		Santa Luce	0,13899	1982	
9050035		Santa Maria a Monte	0,12672	1982	
9050036		Terricciola	0,14127	1982	
9050039		Volterra	0,14086	2003	
9051001	51 (AREZZO)	Anghiari	0,21828	1927	1937-1982
9051002		Arezzo	0,18958	1927	1937-1982
9051003		Badia Tedalda	0,21821	1927	1937-1982
9051004		Bibbiena	0,20554	1927	1937-1982
9051005		Bucine	0,13346	2003	
9051006		Capolona	0,17004	1927	1937-1982
9051007		Caprese Michelangelo	0,20924	1927	1937-1982
9051008		Castel Focognano	0,18049	1927	1937-1982
9051009		Castelfranco di Sopra	0,13285	1982	
9051010		Castel San Niccolò	0,1846	2003	
9051011		Castiglion Fibocchi	0,14609	2003	
9051012		Castiglion Fiorentino	0,16543	1982	
9051014		Chitignano	0,1934	1927	1937-1982
9051015		Chiusi della Verna	0,20983	1927	1937-1982
9051016		Civitella in Val di Chiana	0,15017	2003	
9051017		Cortona	0,18945	1927	1937-1982
9051018		Foiano della Chiana	0,1508	2003	
9051019		Laterina	0,14011	2003	
9051020		Loro Ciuffenna	0,13944	2003	1937-2003

9051021		Lucignano	0,14844	2003	
9051022		Marciano della Chiana	0,15091	2003	
9051023		Montemignaio	0,17385	1982	
9051024		Monterchi	0,21217	1927	
9051025		Monte San Savino	0,15064	2003	
9051026		Montevarchi	0,1293	2003	
9051027		Ortignano Raggiolo	0,16941	2003	
9051028		Pergine Valdarno	0,13808	2003	
9051029		Pian di Sco	0,13318	1982	
9051030		Pieve Santo Stefano	0,22323	1927	1937-1982
9051031		Poppi	0,20785	2003	1937-2003
9051032		Pratovecchio	0,20557	2003	1937-2003
9051033		San Giovanni Valdarno	0,1258	1982	
9051034		Sansepolcro	0,22717	1927	1937-1962
9051035		Sestino	0,20855	1982	
9051036		Stia	0,20079	1927	1935-1982
9051037		Subbiano	0,18525	1927	1937-1982
9051038		Talla	0,15747	2003	1937-2003
9051039		Terranuova Bracciolini	0,13601	2003	
9052001	52 (SIENA)	Abbadia San Salvatore	0,14058	1927	
9052002		Asciano	0,14244	2003	
9052003		Buonconvento	0,142	2003	
9052004		Casole d'Elsa	0,14111	2003	
9052005		Castellina in Chianti	0,13572	1982	
9052006		Castelnuovo Berardenga	0,13553	1982	
9052007		Castiglione d'Orcia	0,14297	1927	
9052008		Cetona	0,14553	1982	
9052009		Chianciano Terme	0,14507	2003	
9052010		Chiusdino	0,14045	1982	
9052011		Chiusi	0,14771	1982	
9052012		Colle di Val d'Elsa	0,14108	1982	
9052014		Montalcino	0,14238	2003	
9052015		Montepulciano	0,1497	2003	
9052016		Monteriggioni	0,14098	1982	
9052017		Monteroni d'Arbia	0,1418	1982	
9052018		Monticiano	0,14053	1982	
9052019		Murlo	0,14115	1982	
9052020		Piancastagnaio	0,1414	1927	
9052021		Pienza	0,14419	2003	
9052022		Poggibonsi	0,1402	1982	
9052024		Radicofani	0,14306	1927	
9052025		Radicondoli	0,14031	2003	
9052026		Rapolano Terme	0,13829	2003	

9052027		San Casciano dei Bagni	0,14466	1927	
9052028		San Gimignano	0,14134	1982	
9052029		San Giovanni d'Asso	0,14333	2003	
9052030		San Quirico d'Orcia	0,14326	2003	
9052031		Sarteano	0,14524	1982	
9052032		Siena	0,14146	1982	
9052033		Sinalunga	0,14877	2003	
9052034		Sovicille	0,14136	1982	
9052035		Torrita di Siena	0,14842	2003	
9052036		Trequanda	0,14391	2003	
9053001	53 (GROSSETO)	Arcidosso	0,14052	2003	
9053002		Campagnatico	0,13048	2003	
9053004		Castel del Piano	0,14095	2003	
9053005		Castell'Azzara	0,14065	1982	
9053007		Cinigiano	0,14015	2003	
9053008		Civitella Paganico	0,14038	1982	
9053014		Manciano	0,13715	2003	
9053015		Massa Marittima	0,12996	2003	
9053017		Montieri	0,13936	2003	
9053019		Pitigliano	0,14021	2003	
9053020		Roccalbegna	0,13885	2003	
9053021		Roccastrada	0,13935	1982	
9053022		Santa Fiora	0,1399	1927	
9053023		Scansano	0,12825	2003	
9053025		Seggiano	0,14105	2003	
9053026		Sorano	0,14087	1927	
9053027		Monterotondo Marittimo	0,12733	2003	
9053028		Semproniano	0,13917	1982	
9100001	100 (PRATO)	Cantagallo	0,19875	1982	
9100002		Carmignano	0,13309	1982	
9100003		Montemurlo	0,16354	1982	
9100004		Poggio a Caiano	0,13217	1982	
9100005		Prato	0,15952	1982	
9100006		Vaiano	0,17847	1982	
9100007		Vernio	0,20013	1982	

Allegato 12

REGIONE TOSCANA

COMUNE DI:

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Legge 24/06/2009, n. 77 - Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39

e successive ORDINANZE attuative

Art. 2 comma 1 lett. c)

Interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati

COMUNE DI .....

Provincia di .....

SCHEMA DI BANDO TIPO

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 52 del 20.02.2013 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77";

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 171 del 19.06.2014 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77";

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 293 del 26.10.2015 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77";

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n° ____ del _____ con la quale sono state destinate risorse pari a € 8.904.962,08 per interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici privati, ed altresì approvate le nuove Direttive regionali D.1.11 per l'attuazione degli interventi;

E' indetta selezione pubblica per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi strutturali di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o di eventuale demolizione e ricostruzione di edifici privati.

Il Responsabile del Servizio

In attuazione della delibera di Giunta Municipale n° ..... del ..... esecutiva.

RENDE NOTO

che per quanto previsto dall'art. 14 comma 3 delle Ordinanze del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013, n. 171 del 19 giugno 2014 e n. 293 del 26 ottobre 2015 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77", di seguito chiamate **Ordinanze**, è indetta:
una selezione pubblica per l'assegnazione di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi strutturali di rafforzamento locale, di miglioramento sismico o, eventualmente di demolizione e ricostruzione, sulla base di apposita graduatoria regionale.

1 - TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

1 - Sono ammissibili a contributo, nei limiti e alle condizioni specificate dalle **Ordinanze**:
d) interventi di **rafforzamento locale**, che ai sensi degli artt. 9 comma 1 e 13 comma 1 delle citate **Ordinanze**, rientrano nella fattispecie definita come "riparazioni o interventi locali" dalle vigenti norme tecniche;
e) interventi di **miglioramento sismico**;
f) eventuali interventi di **demolizione e ricostruzione**.

2 - Gli interventi di **rafforzamento locale** sono finalizzati a ridurre o eliminare i comportamenti di singoli elementi o parti strutturali, cha danno luogo a condizioni di fragilità e/o innesco di collassi locali.
In particolare, ricadono in questa categoria, così come indicato all'art. 9 comma 2 delle citate **Ordinanze**, gli interventi:
"a) volti ad aumentare la duttilità e/o la resistenza a compressione e a taglio di pilastri, travi e nodi delle strutture in cemento armato;
b) volti a ridurre il rischio di ribaltamenti di pareti o di loro porzioni nelle strutture in muratura, eliminare le spinte o ad aumentare la duttilità di elementi murari;

c) volti alla messa in sicurezza di elementi non strutturali, quali tamponature, sporti, camini, cornicioni ed altri elementi pesanti pericolosi in caso di caduta."
Tali interventi sono consentiti se non variano in modo significativo il comportamento strutturale della parte di edificio interessata dall'intervento e **a condizione che l'edificio non abbia carenze gravi**.
L'**assenza di carenze gravi** può essere accertata con riferimento all'allegato 5 delle citate **Ordinanze**.
La variazione della tipologia dell'intervento, conseguente all'accertamento della presenza di carenze gravi, comporta una variazione nel punteggio e della relativa graduatoria.

3 - In caso di **miglioramento sismico** - per il quale le vigenti norme tecniche prevedono la valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento - il progettista deve dimostrare il raggiungimento di una soglia minima del rapporto capacità/domanda pari al **60%** e comunque un aumento della capacità non inferiore al **20%** di quella del livello corrispondente all'adeguamento sismico.
Il Progettista congiuntamente agli elaborati progettuali dovrà presentare un'attestazione del raggiungimento della percentuale del 60%. Nel caso in cui dalla progettazione risulti non possibile raggiungere, attraverso il Miglioramento Sismico, la percentuale del 60% come sopra indicata, la tipologia dell'intervento potrà essere ridotta a Rafforzamento Locale, laddove ne esistano le condizioni, con una nuova progettazione debitamente rendicontata economicamente e tecnicamente, che comunque dovrà garantire interventi strutturali sulle parti più vulnerabili dell'edificio. La Regione provvederà a ricalcolare il finanziamento secondo i parametri indicati all'articolo 4. comma 1, lettera a) delle Direttive D.1.11.

4 - Gli interventi di **demolizione e ricostruzione** devono restituire edifici conformi alle norme tecniche vigenti e caratterizzati dagli stessi parametri edilizi dell'edificio preesistente, salvo il caso in cui siano consentiti dalle norme urbanistiche interventi di sostituzione edilizia.

5 - Per la realizzazione degli interventi strutturali di cui al comma 1, è concesso, ai sensi dell'art. 12 delle citate **Ordinanze**, un **contributo** stabilito nelle seguenti misure massime, per il singolo edificio:

d) **rafforzamento locale**: 100 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 20.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 10.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
e) **miglioramento sismico**: 150 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 15.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari;
f) **demolizione e ricostruzione**: 200 euro per ogni metro quadrato di superficie lorda coperta complessiva di edificio soggetta ad interventi, con il limite di 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità abitative e 20.000 euro moltiplicato per il numero di altre unità immobiliari.

6 - La **superficie lorda** complessiva coperta dell'edificio è intesa come somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni dell'edificio e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi. La superficie a cui si fa riferimento è quella indicata nella richiesta di contributo, risultante alla data dell'emanazione dell'Ord. n. 293/2015 (4 novembre 2015). In caso di demolizione e ricostruzione, se la ricostruzione presenta una superficie inferiore a quella originaria, l'incentivo viene calcolato con riferimento alla superficie dell'edificio ricostruito.

7 - **Il contributo è destinato unicamente agli interventi sulle parti strutturali**, descritte come opere **"A"** dalle Istruzioni generali D.1.11, salvo quanto previsto all'Art. 4 comma 2 delle medesime Direttive per gli interventi di demolizione e ricostruzione.
Eventuali altri interventi strutturali eccedenti la soglia massima del contributo, nonché opere di finitura ed impiantistiche, spese tecniche professionali interventi che a qualsiasi titolo si intendessero realizzare sulla unità strutturale minima di intervento per finiture, miglioramento distributivo e impiantistico, sono descritte come opere **"E"** dalle Istruzioni generali D.1.11, **e sono a carico del proprietario.**

8 - La progettazione ed esecuzione degli interventi deve essere effettuata con intervento unitario sull'edificio, inteso come **unità strutturale minima di intervento**, la cui definizione è riportata all'allegato 6 delle citate Ord. **Ordinanze**.
Le soluzioni progettuali devono tendere ad evitare l'alterazione delle caratteristiche ambientali ed architettoniche dell'edificio e la scelta delle tecniche di intervento deve essere basata su un'attenta valutazione dei costi e dei benefici strutturali al fine di rendere ottimale il rapporto costo/benefici.

2 - REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO E SOGGETTI BENEFICIARI

1 - I **requisiti** per l'ammissione al contributo degli interventi sull'edificio, sono i seguenti:
- **oltre due terzi** dei millesimi di proprietà delle unità immobiliari devono essere destinati a residenza stabile e continuativa di nuclei familiari, e/o all'esercizio continuativo di arte o professione o attività produttiva;
- l'edificio **non sia stato oggetto** di interventi strutturali già eseguiti, o in corso alla data di pubblicazione dell'Ordinanza 293/2015 (4 novembre 2015), o che usufruiscono di contributi pubblici per le stesse finalità perseguite dalle **Ordinanze**;
- l'edificio **non ricada** nella fattispecie di cui all'art. 51 del D.P.R. n° 380/01 (edifici abusivi in zone alluvionali e edifici abusivi in zona sismica senza intervenuta sanatoria).

Nel caso delle attività produttive di cui al precedente punto a), possono accedere ai contributi solo i soggetti che non ricadono nel regime degli «aiuti di stato». A tal fine la domanda di contributo e' corredata da idonea dichiarazione (comma 5).

2 - Tali requisiti da autocertificare, tutti ugualmente necessari, devono essere posseduti alla data di pubblicazione dell'Ord. 293/2015 (4 novembre 2015).

3 - Sono inoltre **esclusi** dal contributo:
a) gli edifici ricadenti in aree a rischio idrogeologico in zona R4;
b) gli edifici ridotti allo stato di rudere o abbandonati;
c) gli edifici realizzati o adeguati dopo il 1984, a meno che la classificazione sismica non sia stata successivamente variata in senso sfavorevole.

4 – Tutte le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi della legge penale.

3 - MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1 - Al fine della partecipazione al presente bando, dovrà essere presentata al Sindaco, **domanda** ai sensi delle leggi vigenti, redatta, pena esclusione, sull'apposito modulo di cui all'allegato 4 della

citata Ord. 293/2015 disponibile presso l'Ufficio ..... , tutti i giorni dalle ore ..... alle ore .....
Alla domanda dovrà essere allegato:
a) l'estratto catastale in fotocopia in cui sia evidenziato l'Unità minima di intervento;
b) in caso di sussistenza di Ordinanza sindacale di sgombero, copia cartacea della stessa.

2 - La **domanda dovrà essere presentata a firma del proprietario dell'unità minima di intervento.** Inoltre:
a) nel caso di condomini costituiti formalmente, la domanda di accesso ai contributi può essere prodotta dall'Amministratore in conformità al regolamento adottato dal condominio;
b) nel caso di comunioni i proprietari designano all'unanimità, con apposita scrittura privata o procura un rappresentante della comunione. Questi provvede a redigere la richiesta di incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 14 delle citate Ord **Ordinanze** e può essere autorizzato a ricevere su un conto corrente dedicato i contributi erogati dalla Regione.

3 - Le domande, debitamente compilate e firmate in calce, con le modalità dell'autocertificazione, dovranno pervenire **entro 60 giorni** dalla data di pubblicazione o dell'affissione del bando comunale all'Albo Pretorio, al Comune e pertanto entro e non oltre le ore 12,00 del giorno .....

4 – In caso di scelta di intervento di "rafforzamento locale", deve sussistere la condizione che l'edificio **non abbia carenze gravi**, così come precedentemente indicato al p.to 1 comma 2 del presente Bando.

5 - Il Comune, valutata la completezza e la correttezza delle domande, e la veridicità delle dichiarazioni, registra le richieste di contributo con procedura informatizzata e le trasmette alla Regione che deve redigere una graduatoria di priorità.

6 - Per le richieste di contributo riferite ad interventi di rafforzamento locale, il Comune deve verificare anche la presenza dell'allegato 10 delle Direttive D.1.11.

4 - CRITERI DI PRIORITA' E PUNTEGGI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1 - La Regione formula e approva la graduatoria regionale delle richieste pervenute dai Comuni, fino all'esaurimento delle risorse disponibili, tenendo conto dei punteggi e criteri di priorità individuati dall'allegato 3 delle citate **Ordinanze**, di cui si riporta di seguito il contenuto:

1. *Nella formazione delle graduatorie di priorità di finanziamento degli interventi su edifici privati la Regione terrà conto dei seguenti indicatori, riferiti a ciascun edificio e secondo le modalità descritti nei successivi commi: tipo di struttura, epoca di realizzazione, occupazione giornaliera media riferita alla superficie totale lorda dell'edificio (somma di tutte le superfici coperte di tutti i piani abitabili), prospicienza su vie di fuga.*
2. *In **tabella 1** sono riportati i punteggi base relativi alla tipologia di struttura ed all'epoca di realizzazione.*
3. *Tali punteggi base vengono corretti moltiplicandoli per un fattore "**F**" proporzionale al rapporto fra il numero medio di occupanti giornalmente l'edificio (dimoranti stabilmente per le unità ad uso abitativo, esercenti arte o professione e impiegati in attività produttive per le unità*

immobiliari destinate a tali usi) e il contributo richiesto di cui all'articolo 12, moltiplicato per il valore dell'accelerazione di picco al suolo con periodo di ritorno pari a 475 anni espresso in g (il valore di F non può superare 100):

F = K ag Occupanti/(contributo in €), con K = 200000 ed F <=100

4. *Fermi restando il valore massimo di F di cui sopra e le disposizioni di cui agli articoli 2,3,9,11,13,14 e 15, nel caso di edifici soggetti ad* ***ordinanza di sgombero*** *motivata da gravi deficienze statiche emanata dal Sindaco in regime ordinario, pregressa e non antecedente ad 1 anno dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il punteggio di cui al punto 2 è incrementato del* ***30%.***
5. *Per gli edifici progettati o costruiti* ***in assenza di classificazione sismica*** *(v. allegato 7) del comune di appartenenza il punteggio viene maggiorato del* ***20%.***
6. *Per gli edifici* ***prospicienti una via di fuga*** *o appartenenti al sistema di gestione dell'emergenza sottoposto all'analisi della CLE, ove esistente e secondo quanto stabilito dall'articolo 4, il punteggio di cui al punto 2 viene ulteriormente maggiorato del* ***50%.***"

Tab. 1: Punteggi relativi alla struttura ed all'epoca di realizzazione

Epoca di realizzazione	*Struttura in Calcestruzzo armato*	*Struttura in Muratura o mista*	*Struttura in Acciaio*
Prima del 1919	***100***	***100***	***90***
Tra il 1920 ed il 1945	***80***	***90***	***80***
Tra il 1946 ed il 1961	***60***	***70***	***60***
Tra il 1962 ed il 1971	***50***	***60***	***40***
Tra il 1972 ed il 1981	***30***	***40***	***20***
Tra il 1982 ed il 1984	***20***	***30***	***10***
Dopo il 1984	***0***	***0***	***0***
Dopo il 1984 con classificazione sismica più sfavorevole	***10***	***15***	***5***

2 - Ai sensi dell'art. 4 delle **Ordinanze**, un edificio è considerato prospiciente ad una via di fuga, **prevista nel piano di emergenza provinciale o comunale per il rischio sismico o vulcanico**, se la facciata sulla via di fuga ha altezza superiore al doppio della distanza della facciata stessa dal ciglio opposto della via di fuga.

5 – TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

1 – Ai sensi dell'art. 14 comma 6 delle **Ordinanze**, la Regione provvede alla formulazione e approvazione della graduatoria delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse disponibili.

2 – La Regione provvede altresì a dare comunicazione dell'avvenuta pubblicazione ai soggetti collocati utilmente nella predetta graduatoria, mediante opportuna comunicazione ai Comuni.

3 - Le modalità di presentazione e approvazione dei progetti, le modalità di conseguimento dei pareri e di eventuali Autorizzazioni Comunali, le modalità di finanziamento, nonché i tempi di esecuzione degli interventi sono contenute nelle Istruzioni generali D.1.11 disponibili e consultabili presso l'Ufficio Tecnico del Comune.

6 - NORMA FINALE

1 - Per quanto non espressamente contenuto nel presente bando si rimanda alle Istruzioni generali D.1.11 per l'occasione emanate dalla Regione Toscana ed approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n° ____ del _____.

2 - Ai sensi della L. 241/90 il responsabile del procedimento è .....
Eventuali informazioni possono essere richieste all'Ufficio ..... nei giorni ..... dalle ore ..... alle ore ..... (tel. .....).

....., li

Allegato 13

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 9 maggio 2016 n. 344

"Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di contributi per gli interventi di prevenzione del rischio sismico"

(Pubblicato sul sito istituzionale
del Dipartimento della Protezione Civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
in ragione della mole dei dati ivi riportati)

Allegato 14

Attestazione di congruità dei prezzi e ripartizione degli importi

Regione Toscana

Legge 77/2009
e successive ordinanze attuative
Delibera GRT n. 1321/2016

ATTESTAZIONE DI CONGRUITÀ DEI PREZZI e RIPARTIZIONE DEGLI IMPORTI

Comune di _____

Il sottoscritto _____

Iscritto al n. _____ del Collegio/Ordine/Albo _____

della provincia di _____

In esecuzione dell'incarico conferitogli per la redazione del progetto di
_____
_____
_____
_____

Proprietà edificio_____

Edificio beneficiario di un contributo pari ad Euro_____

ATTESTA

1. che i prezzi utilizzati per la contabilità dei lavori sulle parti strutturali non sono superiori a quelli previsti nei prezziari regionali (art. 7 all. 6 Ord. 293/2015)

2. che la seguente ripartizione delle opere e la relativa suddivisione tra categorie ammissibili (opere "A") e non ammissibili (opere "E") al finanziamento è conforme a quanto previsto all'art 11 "Categorie delle opere" delle D.1.11. (vedi D.G.R.T. n. 1321 del 12/12/2016).

CATEGORIA	IMPORTO EURO	TIPOLOGIA DI OPERE
A		opere ammissibili al finanziamento
E1		eventuali opere ammissibili al finanziamento ma eccedenti la soglia massima del contributo
E2		tutte le spese non finanziabili
TOTALE		

Data

IL PROGETTISTA
(timbro e firma)

Allegato 15

Dichiarazione di raggiunto miglioramento minimo – - valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento

Regione Toscana

Legge 77/2009
e successive ordinanze attuative
Delibera GRT n. 1321/2016

DICHIARAZIONE DI RAGGIUNTO MIGLIORAMENTO MINIMO
- valutazione della sicurezza prima e dopo l'intervento -

Il sottoscritto _____

iscritto al n. _____ del Collegio/Ordine/Albo _____

della provincia di _____

In esecuzione dell'incarico conferitogli per la redazione del progetto di:
_____
_____
_____
_____

Proprietà edificio_____

Comune di _____

dopo aver svolto le valutazioni di sicurezza prima e dopo l'intervento previste dalle normative vigenti

DICHIARA

1. che con tale intervento si ottiene un aumento della capacità non inferiore al 20% di quella corrispondente all'adeguamento sismico;

2. che (selezionare una delle due fattispecie):
   ☐ con tale intervento viene raggiunto un valore minimo del rapporto capacità/domanda pari al 60%);
   ☐ che l'edificio è soggetto alla tutela dei beni culturali e paesaggistici ai sensi del D. Lgs n. 42/2004 e quindi non è richiesto il raggiungimento del valore minimo di miglioramento.

Data

IL PROGETTISTA
(timbro e firma)

_____ _____

Allegato 16

Quaderno dei Lavori

REGIONE TOSCANA **QUADERNO DEI LAVORI**

COMUNE ..... domanda di contributo n. _____

REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

Direzione Ambiente ed Energia
Settore Sismica Regionale

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO

Legge 24/06/2009, n. 77 – Attuazione art. 11 del d.l. 28/04/2009, n. 39 e successive ORDINANZE attuative

QUADERNO DEI LAVORI

COMUNE .....

LOCALITÀ .....

PROPRIETA' .....

DOMANDA CONTRIBUTO .....

DIRETTORE dei LAVORI .....

REGIONE TOSCANA **QUADERNO DEI LAVORI**

COMUNE ..... domanda di contributo n. _____

ELENCO DELLE SCHEDE

N° intervento	DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI	pagina
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....
.....		.....

SCHEDA COMPILATA IN DATA: .....

FIRMA DEL DIRETTORE DEI LAVORI:

REGIONE TOSCANA **QUADERNO DEI LAVORI**

COMUNE ..... domanda di contributo n. _____

N° intervento Descrizione: _____

DESCRIZIONE E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

NUMERO DELLE FOTOGRAFIE INTERESSATE (secondo numerazione progressiva riportata in planimetria e/o sezione)

....

....

....

EVENTUALI MODIFICHE AGLI INTERVENTI DI PROGETTO

.....

.....

.....

.....

.....

NUOVI ELABORATI PROGETTUALI

..... Tav. n° .....

..... Tav. n° .....

..... Tav. n° .....

EVENTUALI ANNOTAZIONI

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

REGIONE TOSCANA **QUADERNO DEI LAVORI**

COMUNE ..... domanda di contributo n. _____

SCHEDE FOTOGRAFICHE

FOTO n. _____ *Intervento di* .....

FOTO n. _____ *Intervento di* .....

REGIONE TOSCANA **QUADERNO DEI LAVORI**

COMUNE ..... domanda di contributo n. _____

PLANIMETRIA / SEZIONE / PROSPETTO con i punti di ripresa delle fotografie _____